

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA E L'ASSOCIAZIONE "ORTIGLIA" PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI.

In esecuzione della deliberazione della G.C. n. 124 del 30/09/2015 l'anno duemilaquindici addì undici del mese di gennaio in Comune di Piazzola sul Brenta presso il Settore/ Servizio tecnico;

tra

il Comune di Piazzola sul Brenta C.F. 80009670284, di seguito denominato Comune e rappresentato dal Responsabile Area Tecnica LL.PP. Arch. Danilo Rossetto nato a Limena (PD) il 24/07/1953 e domiciliato per la carica presso il Comune di Piazzola sul Brenta (Provincia di Padova) in Viale Silvestro Camerini, 3;

e

L'Associazione "Ortiglia", in seguito "Associazione" C.F./P.I. 92271890284 con sede legale a Piazzola sul Brenta via Dante n. 2 e rappresentata da Pilotto Matteo nato a Cittadella (PD) il 22/01/1979 in qualità di legale rappresentante dell'Associazione stessa;

PREMESSO che:

- l'Associazione "Ortiglia" contempla nel proprio Statuto le seguenti attività:
 - a) praticare e diffondere conoscenze e tecniche naturali di coltivazione, affinché si recuperi un rapporto diretto e attivo con la natura nella convinzione che questo rivesta un valore sociale e culturale;
 - b) incrementare la possibilità di aggregazione e le occasioni di incontro tra cittadini, permettere lo sviluppo di iniziative ricreative e culturali e stimolare la coesione sociale e la collaborazione intergenerazionale;
 - c) permettere l'accesso ad un piccolo appezzamento di terra (orto urbano), per le famiglie e i singoli che ne abbiano la necessità;
 - d) favorire lo sviluppo di attività di formazione nelle tecniche di coltivazione;
- il Comune di Piazzola sul Brenta ha approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 11/03/2015 il regolamento per la concessione e uso degli orti urbani;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1) Oggetto

Il Comune di Piazzola sul Brenta (di seguito più semplicemente denominato il "Comune") affida all'Associazione "Ortiglia", rappresentata dal Sig. Pilotto Matteo in qualità di Legale Rappresentante della stessa, la gestione degli orti urbani istituiti nell'area comunale in Pasolini, nel centro abitato del capoluogo come da estremi catastali al N.C.T. Fg. 30, mapp. 1593 per una superficie pari a circa 2.700 mq.

La concessione avrà durata triennale.

La suddetta area sarà quindi resa fruibile nelle modalità e limiti stabiliti dal "regolamento per la concessione e uso degli orti urbani" di cui alla citata D.C.C. n. 3 del 11/03/2015 nell'ambito del progetto di valorizzazione della coltivazione domestica e familiare, con esclusione di ogni tipo di commercio dei prodotti ricavati.

Art. 2) Obblighi a carico del Comune

Con la stipula del presente atto, il Comune di si impegna ad effettuare:

- a) l'assegnazione degli orti, previa pubblicazione del bando comunale;
- b) la definizione della graduatoria provvisoria e definitiva, la gestione di eventuali ricorsi e la relativa comunicazione agli interessati;

Art. 3) Obblighi a carico dell'Associazione

L'Associazione provvederà alla gestione degli orti urbani, nel rispetto dell'apposito "Regolamento per la concessione e uso degli orti urbani" approvato con D.C.C. n. 3/2015, assicurando, in particolare, le seguenti attività e funzioni:

- a) la gestione degli orti nel rispetto del regolamento comunale e della presente convenzione;
- b) la manutenzione ordinaria dell'area;
- c) l'individuazione, l'orientamento e la suddivisione delle aree in lotti minimi di circa 30 mq;
- d) la sistemazione iniziale dell'area;
- e) l'installazione di eventuali ricoveri di attrezzi e bacheche informative sulla scorta di un progetto unitario da sottoporre preventivamente alla Giunta Comunale;
- f) il controllo delle modalità di regolare utilizzo degli orti da parte degli assegnatari;
- g) la riscossione con cadenza annuale della tariffa per la concessione degli orti fissata dal Comune, rilasciando apposita ricevuta dalla quale risulti l'individuazione dell'orto in oggetto e l'importo pagato;
- h) la rendicontazione al Comune delle entrate e delle uscite dell'attività di gestione a fine anno;
- i) facoltà di organizzazione di corsi di orticoltura secondo tecniche naturali di coltivazione (fatto salvo un congruo numero di iscritti) ed eventuali convegni o momenti di socialità legata ai temi dell'agricoltura e della eco sostenibilità;
- j) la cura dei rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione comunale;
- k) segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempienza dei concessionari e i comportamenti tali da richiedere provvedimenti specifici;
- l) la vigilanza affinché ogni assegnatario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato della recinzione e del ricovero degli attrezzi;
- m) la convocazione dell'assemblea degli Assegnatari con cadenza almeno semestrale.

Art. 4) Consegna dell'area

Il Comune provvederà a consegnare l'area come individuata e descritta al precedente punto 1). L'Associazione provvederà ad installare, impianti, strutture e manufatti che riterrà necessari allo svolgimento dei compiti assunti previa condivisione con l'UTC comunale e approvazione della Giunta Comunale.

Al termine del periodo di concessione, le strutture e le installazioni presenti nell'area rimarranno di proprietà comunale.

Art. 5) Manutenzione dell'area.

A specificazione di quanto previsto dall'art. 3, spetta all'Associazione la manutenzione dell'area, comprensiva degli impianti e attrezzature.

L'Associazione concessionaria provvede, attraverso autonoma intestazione delle utenze, a sostenere gli oneri di fornitura idrica ed elettrica, relativi alle attività in gestione.

Art. 6) Responsabilità per danni a persone e cose

L'associazione assume ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni a persone o cose derivanti all'interno dell'area affidata in gestione, nonché ogni rischio connesso a carico degli assegnatari per l'uso di attrezzi, macchinari, impianti e strumenti di coltivazione. A tal fine all'atto della stipula della presente convenzione produce copia di apposita polizza assicurativa a copertura da rischi suddetti di € 1.000.000,00 n. 402345211, rilasciata dalla AXA Assicurazioni S.p.a. - Filiale di Piazzola sul Brenta, valida dal 09/11/2015 al 09/11/2018;

Art. 7) Sub concessione

L'Associazione non potrà sub concedere, in tutto o in parte, gli impegni e i diritti che formano oggetto della presente convenzione, pena la risoluzione della stessa.

Art. 8) Penalità

Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, a qualunque obbligo derivante dalla presente convenzione, comportano la relativa contestazione scritta e l'applicazione di una penalità di € 50,00= con la sola formalità della contestazione degli addebiti e l'indicazione degli organi comunali competenti.

L'Associazione, entro otto giorni dal ricevimento della contestazione potrà presentare eventuali controdeduzioni a giustificazione dell'inadempienza.

In caso di recidiva, le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di penale doppia, oppure l'adozione di misure più severe ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale.

Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisino le cause da cui derivi la risoluzione della convenzione, il comune si riserva penalità più gravi, non eccedenti comunque il limite di € 200,00= per ciascuna infrazione. A titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, si indicano le seguenti:

1) Inadempienze lievi:

- a) Mancata effettuazione degli interventi di manutenzione;
- b) Mancata segnalazione al Comune del non corretto utilizzo degli orti urbani da parte degli assegnatari;

2) Inadempienze gravi:

- c) Mancato rispetto del per la concessione e uso degli orti urbani;

Art. 9 Risoluzione della convenzione

La risoluzione della convenzione può essere promossa da ciascun contraente nei casi di:

- a) grave ed ingiustificato inadempimento contrattuale dell'affidatario debitamente accertato e notificato, e la cui persistenza non garantisca il buon andamento del servizio;
- b) scioglimento dell'Associazione da parte dell'Autorità governativa;
- c) cessazione dell'attività oggetto di convenzione per impossibilità

- sopravvenuta;
- d) ove per ripetute e gravi e ingiustificate inadempienze contrattuali vi sia sospensione del servizio per tre volte consecutive;
 - e) quando l'Associazione ceda ad altri i diritti e gli obblighi della presente convenzione;
 - f) per ogni altro inadempimento non contemplato nella presente convenzione a sensi dell'art. 1453 del c.c.;
 - g) qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 - comma 1 della Legge n. 266/1991.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Piazzola sul Brenta
Il Responsabile Area Tecnica LL.PP.
Arch. Danilo Rossetto



Per l'Associazione
Matteo Pilotto

Matteo Pilotto